



*Ministero*

*per i beni e le attività culturali  
e per il turismo*

SEGRETARIATO REGIONALE PER LA TOSCANA

*A*

Tutti gli Istituti Mibact della  
Toscana

*E.p.c.*

COMUNICATO N. 3 DEL 24.11.2020

**OGGETTO: Covid 19 - Trattamento economico per malattia durante la quarantena con sorveglianza attiva o la permanenza domiciliare con sorveglianza attiva - Disposizioni normative in vigore**

Per opportuna conoscenza, si diffonde fra il personale degli Istituti della Toscana una sintesi della normativa relativa all'argomento in oggetto.

L'art. 87 del D.L. n. 18/2020 (Cura Italia) ha previsto, al primo comma, che il periodo trascorso dai dipendenti della PA in malattia, in quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare con sorveglianza attiva, è equiparato al periodo di ricovero ospedaliero e non è computabile ai fini del periodo di comporta.

Il comma 3-bis dell'articolo citato, intervenendo sull'art. 71 del D.L. n. 112/2008, ha altresì stabilito che per i periodi di assenza per malattia per ricovero ospedaliero in strutture del Servizio Sanitario Nazionale, non si applica la decurtazione del trattamento accessorio per i primi dieci giorni di assenza.

Alla luce del predetto quadro normativo, il periodo trascorso in malattia o in quarantena con sorveglianza attiva, o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva:

- è equiparato a ricovero ospedaliero;
- non si computa ai fini del periodo di comporta;
- dà diritto all'intera retribuzione senza alcuna decurtazione della retribuzione accessoria avente carattere fisso e continuativo.

Per quanto riguarda i lavoratori c.d. fragili, l'art. 26 del D.L. n. 104/2020, ha stabilito: al secondo comma, che, **fino al 15 ottobre 2020**, i lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ivi inclusi i lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità, il periodo di assenza dal servizio è equiparato al ricovero ospedaliero ed è prescritto dalle competenti autorità sanitarie, nonché dal medico di assistenza primaria che ha in



Ministero  
per i beni e le  
attività culturali  
e per il turismo

SEGRETARIATO REGIONALE PER LA TOSCANA

Palazzo Mozzi Bardini


Piazza de' Mozzi 2, 50125 FIRENZE

Tel. 055 5389185 - PEO: [sr-tos@beniculturali.it](mailto:sr-tos@beniculturali.it) - PEC: [mbac-sr-tos@mailcert.beniculturali.it](mailto:mbac-sr-tos@mailcert.beniculturali.it)

carico il paziente, sulla base documentata del riconoscimento di disabilità o delle certificazioni dei competenti organi medico-legali di cui sopra, i cui riferimenti sono riportati, per le verifiche di competenza, nel medesimo certificato. Anche in questo caso il periodo trascorso in malattia o in quarantena con sorveglianza attiva, o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva:

- è equiparato a ricovero ospedaliero
- non si computa ai fini del periodo di comporto;
- dà diritto all'intera retribuzione senza alcuna decurtazione della retribuzione accessoria avente carattere fisso e continuativo.

**IL SEGRETARIO REGIONALE**  
**Dott.ssa Giorgia Muratori**



Ministero  
per i beni e le  
attività culturali  
e per il turismo

SEGRETARIATO REGIONALE PER LA TOSCANA  
Palazzo Mozzi Bardini

Piazza de' Mozzi 2, 50125 FIRENZE

Tel. 055 5389185 - PEO: [sr-tos@beniculturali.it](mailto:sr-tos@beniculturali.it) - PEC: [mbac-sr-tos@mailcert.beniculturali.it](mailto:mbac-sr-tos@mailcert.beniculturali.it)